

STATUTO

KAIROSFORMA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PADOVA PD VIA MAMELI 10/12

Numero REA: PD - 421219

Codice fiscale: 02495270270

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'

"KAIROSFORMA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE La società denominata "KAIROSFORMA S.R.L. - Impresa sociale".

ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI La società a sede nel Comune di Padova (PD) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali prive di stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri riferimenti telefonici e di posta elettronica.

ART. 3 - DURATA La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 4 - OGGETTO

La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività. La società volge in via principale attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d), comma 1, art. 2, d.lgs. 112/2017).

In particolare, la società a per oggetto:

- i servizi di supporto, assistenza e consulenza alla gestione e direzione di imprese, enti, associazioni; la consulenza in materia tecnica, organizzativa, amministrativa, gestionale, ambientale, marketing, commerciale, il project financing per il settore pubblico e privato;
- i servizi di addestramento, aggiornamento, formazione, orientamento scolastico-professionale, ricerca, selezione ed affitto del personale e più in generale iniziative di sviluppo delle risorse umane e di consulenza sulla relazione e sulla comunicazione; locazione di infrastrutture tecnologiche quali ad esempio aule attrezzate per la formazione professionale;
- gli interventi di formazione ed aggiornamento professionale, individuale e di gruppo sui temi della relazione, comunicazione, miglioramento personale, educazione al benessere personale ed in tutti i settori del selfhelp;
- i servizi agli enti pubblici con particolare riferimento

all'area della gestione del territorio, dei tributi, del sociale ed a quelle della educazione e della didattica; le attività nel campo dell'educazione e della pedagogia per adulti, adolescenti, bambini;

- gli studi e le ricerche in campo sociale ed economico; la convegnistica, pubblicazione e stampa di materiali di studio e divulgativi di cultura d'impresa; la ricerca e l'assistenza per la ricerca tecnologica, per l'ingegneria, l'architettura e l'urbanistica; i servizi nel campo della comunicazione, promozione, pubblicità, iniziative editoriali;

- la produzione, progettazione, commercializzazione, realizzazione di sistemi telematici ed informatici in tutte le loro componenti hardware, software ed applicative; la produzione, progettazione e la realizzazione di sistemi per l'automazione dei processi produttivi; il trattamento di dati, ai fini della loro mera manipolazione, in qualsiasi forma, e la loro archiviazione resa anche in forma informatizzata secondo lo stato dell'arte delle tecnologie;

- la cessione di tecnologie e la creazione di joint ventures in Italia e all'estero; la commercializzazione di prodotti e servizi propri e di terzi;^[1] l'assunzione e la gestione in proprio, non a fine di collocamento, di partecipazioni in altre società imprese e/o enti costituiti, o da costituire, il finanziamento ed il coordinamento tecnico - finanziario delle società imprese e/o enti nei quali essa partecipa (con esclusione delle attività di cui alla legge 2/1/1991 n.1 e di cui all'art. 4 secondo comma della legge 5/7/1991 n. 197, nonché dell'attività prevista all'art. 18 ter ed all'art. 12 della legge 23/3/1983 n. 77), il rilascio di garanzie reali e personali, anche per debiti di terzi, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, l'affittanza e la gestione in proprio di immobili. La società esercita le sue attività anche in congiunzione con terzi mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.

La Società comunque non potrà svolgere attività che siano riservate dalle norme vigenti a professionisti iscritti in appositi Albi.^[1] Per l'attuazione dell'oggetto la società potrà provvedere all'acquisto ed importazione di prodotti e servizi resi da terzi, ed anche previo condizionamento, elaborazione e trasformazione, alla loro vendita ed esportazione.

Potrà inoltre acquistare, assumere in affitto od in altra forma, anche di gestione, i mezzi e gli impianti necessari alla raccolta, trasformazione, conservazione, rivendita e collocazione dei prodotti e servizi.

Potrà aprire al pubblico e gestire, anche in concorso con terzi, in Italia ed all'estero, filiali, magazzini, depositi ed esercizi commerciali per la distribuzione e la vendita di servizi e prodotti.

Potrà altresì compravendere, assumere e concedere in affitto od in altra forma aziende o rami di azienda operanti nel settore, come pure acquisire nelle stesse partecipazioni in qualsiasi

forma.

Con le stesse modalità potrà provvedere alla gestione di servizi connessi alla valorizzazione delle produzioni in oggetto di commercializzazione anche con la forma del franchising, sia in veste di franchisor che di franchisee.

La società potrà inoltre promuovere la vendita per conto terzi, in Italia e all'Estero, dei prodotti e servizi sopra richiamati, nonché assumere mandati di agenzia, rappresentanza o di commissione per conto di Ditte italiane o straniere.

La società potrà infine compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, attiva e passiva, comunque utile al raggiungimento degli scopi sociali, inclusa l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

CAPITOLO II - CAPITALE E QUOTE

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI SOCIALI

Il capitale sociale è di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero), suddiviso in tante quote quanti sono i soci. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi.

I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute.

Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione dagli stessi posseduta.

ART. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/2017.

In caso di trasferimento per atto tra vivi o di costituzione di diritti reali di godimento sulla quota sociale (intendendosi in tale accezione tutti i negozi di alienazione, quali a titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione e costituzione di usufrutto) agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni rispetto a terzi.

A tal fine il socio che intende trasferire in tutto od in parte

la propria partecipazione, dovrà comunicare all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata l'offerta di acquisto, indicando le generalità dell'acquirente, le condizioni della cessione, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento risultante dal timbro postale della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub c) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.

La prelazione spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute; se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che intendono valersene. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. In caso di mancato esercizio della prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno dei soci esercenti la prelazione, ovvero in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero ancora il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione la società a la propria sede legale, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società della sua redditività del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra

circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione nella determinazione del valore delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale, o di diritti su di essa, deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali, e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal registro delle imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

La quota non può costituire oggetto di diritto di pegno, salvo consenso espresso dai soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

Al socio non offerente spetterà, oltre al diritto di prelazione di cui al presente articolo, altresì il diritto di covendita ossia il diritto di cedere al terzo potenziale acquirente l'intera propria partecipazione alle medesime condizioni previste per il socio offerente. Pertanto, nel caso in cui un socio intenda cedere la propria partecipazione ad un terzo, ne darà comunicazione agli altri soci con le modalità sopra indicate e questi, ove nei termini e con le modalità sopra indicate non esercitino il diritto di prelazione, nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'offerta di vendita potranno esercitare il diritto di co-vendita, mediante comunicazione scritta da inviarsi

al socio offerente con lettera raccomandata, sempre con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il socio non offerente eserciti il diritto di co-vendita, il socio offerente sarà obbligato a procurare che il terzo acquirente si impegni ad acquistare, ai medesimi termini ed alle medesime condizioni offerte al socio offerente, l'intera partecipazione detenuta dal socio non offerente nella Società. I relativi contratti di compravendita dovranno essere stipulati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio offerente della volontà di esercitare il diritto di co-vendita espressa dal socio non offerente.

Decorsi 105 (centocinque) giorni dall'invio dell'offerta di vendita senza che il socio offerente abbia ricevuto alcuna risposta dall'altro socio, il socio offerente potrà cedere la propria partecipazione al terzo acquirente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la quota di partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà attenersi ai criteri indicati nel presente articolo.

L'alienazione delle quote senza l'osservanza di quanto sopra previsto comporta l'inefficacia del trasferimento nei confronti della società.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE A CAUSA DI MORTE

In caso di morte di un socio, la società continua con gli eredi del socio defunto salva contraria volontà dei soci superstiti che in tal caso dovranno acquistare l'intera quota caduta in successione in proporzione alle quote da ciascuno possedute, ovvero indicare altro acquirente di loro gradimento.

Il prezzo di cessione sarà determinato in base del valore effettivo del patrimonio sociale, quale risulta da una relazione giurata redatta nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7, da un esperto nominato da Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

La proposta di acquisto, contenente il prezzo di acquisto come sopra determinato, vincolerà gli eredi del socio defunto soltanto quando pervenga entro sei mesi dalla apertura della successione. Il prezzo di cessione potrà essere corrisposto in più rate ma non oltre il termine di due anni.

CAPITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni

caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 112/2017 e come previsto dall'art. 16 del presente statuto;
3. la nomina, dell'organo di controllo o del Revisore;
4. le modificazioni del presente statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come sopra indicato, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori della società dei destinatari della sua attività;
7. le materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta ai sensi del successivo articolo 15.^[1] Il metodo collegiale è obbligatorio con riferimento alla materie indicate ai precedenti numeri 4 e 5, nell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis, IV comma c.c., (riduzione del capitale per perdite) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel Registro Imprese.^[1] Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.^[1] Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

ART. 11 - LUOGHI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) al domicilio o allo specifico indirizzo (numero di telefax, indirizzo di posta elettronica, ecc) risultante dal Registro Imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza (con eventuale data di seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i membri dell'organo di controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, non

partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le adunanze dell'assemblea potranno svolgersi, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano o, in caso di loro assenza od impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Quando l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine alle modifiche del presente atto o quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

ART. 13 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società.^[1] La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.^[1] È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

ART. 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'assemblea dei soci delibera sempre con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.^[1] Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (ad esempio socio in mora nei versamenti o socio che si astiene per dichiarato conflitto di interessi) sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione. Nel caso di decisione dei soci assunta mediante consultazione scritta le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

ART. 15 - DECISIONI DEI SOCI SULLA BASE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA

La consultazione scritta indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e manifestata per semplice adesione ad una predefinita proposta di decisione preventivamente inviata a tutti i soci. Essa consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervenga alla società nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, gli amministratori, membri dell'organo di controllo e revisore indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.^[1] I documenti pervenuti alla società e recanti

l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

CAPITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da:

- a. a) un Amministratore Unico;
- b. b) un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Qualora l'organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di amministrazione:

- 1. due componenti saranno scelti con una maggioranza del 75% del capitale tra una rosa di nomi proposti uno per ogni socio;
- 2. al socio che rappresenta almeno il 30% del capitale sociale spetta il diritto di nominare un consigliere.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs.112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità professionalità indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese;
- c) aver prestato la propria attività professionale al servizio di iniziative a "impatto sociale";
- d) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professionale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente i. nella produzione e nel commercio delle armi, oppure ii. nel gioco d'azzardo.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.^[1]~~[1]~~In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, qualora un componente non venga nominato dal socio che rappresenta almeno il 30% del capitale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 112/2017, la nomina di un membro del consiglio di amministrazione può essere riservata ad un soggetto esterno il quale sarà individuato (il soggetto esterno) con decisione dell'organo amministrativo.

In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.^[1]~~[1]~~Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica

devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci perché provveda alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 16 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017 ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Salvo quanto disposto dal successivo art. 18, le decisioni del consiglio sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.^[1] Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

c) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
d) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
e) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
f) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a

sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

ART. 18 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

In tal caso la consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai membri dell'organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I consiglieri hanno dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare il risultato a tutti gli amministratori e membri dell'organo di controllo indicando:

- - i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
 - - la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ART. 19 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società e quindi il potere di compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione. E' comunque riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere quelle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16 sub b), può delegare tutti o parte i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ..

ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete senza limitazione

all'amministratore unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.^[1]

ART. 21 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI
Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 112/2017, l'assemblea dei soci delibera il compenso degli amministratori, ai quali spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Si applica altresì l'articolo 2389 cod. civ..

CAPITOLO V - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della società affidato ad un organo di controllo monocratico (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio sindacale). I membri dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, 2 comma, e 2399 del c.c., nonché i requisiti di onorabilità professionalità indipendenza espressamente indicati all'art. 16 secondo comma lettere a), b) e c) del presente statuto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231 del 2001 qualora applicabili.

Vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, attestando che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge in materia.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CAPITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 23 - BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare

nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Fatto salvo quanto indicato dall' art. 3 del D. Lgs.112/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a. a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

CAPITOLO VII - SCIoglimento DELLA SOCIETA' - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 24 - SCIoglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si

applica l'art. 2487-ter cod. civ.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) d.lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ ai fondi di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs.112/2017.

ART. 25 - RECESSO DEL SOCIO

Ha diritto di recedere dalla società il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma terzo, cod. civ. Il diritto di recesso compete in tutti gli altri casi previsti dalla legge, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/2017.^[1]~~[SEP]~~ Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Quando un socio abbia comunicato la sua volontà di recedere con le modalità di cui sopra, gli amministratori sono tenuti a offrire in vendita in nome e per conto del recedente la sua intera quota, precisando il prezzo di vendita (determinato ai sensi di quanto previsto dell'art. 2473 cod. civ.) e il termine di pagamento pari a centoottanta giorni.

Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra.

I soci devono comunicare la loro intenzione di esercitare la prelazione, ovvero il nome del terzo acquirente, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale, fatto salvo il diritto di opposizione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2482 cod. civ.: ove non risulti possibile il rimborso della partecipazione la società viene posta in liquidazione.

Al socio receduto spetta il rimborso del capitale effettivamente

versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

ART. 26 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Con decisione da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a. a) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- b. b) sia sottoposto a procedure concorsuali;
- c. c) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- d) acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Si applicano le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

CAPITOLO VIII - CLAUSOLA CONCILIATIVA

ART. 27 - CLAUSOLA CONCILIATIVA

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci nonché tra la società ed i soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, potranno essere risolte mediante tentativo di conciliazione da esperire presso un organismo di mediazione regolarmente iscritto nel Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero di Giustizia ai sensi del D. Lgs 28/2010.

Art. 28 FORO COMPETENTE

In caso di esito negativo della procedura di mediazione, le controversie relative all'interpretazione e alla esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società suoi amministratori e liquidatori, aventi ad oggetto diritti disponibili, sarà evoluta al Tribunale nella cui circoscrizione trovasi ubicata la sede sociale.

CAPITOLO IX - TITOLI DI DEBITO

Art. 29 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

CAPITOLO X - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA' - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE D'AZIENDA

Art. 30 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

ART. 31 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs.112/2017 e dal D.M. 27/04/2018 n. 50/2018.

CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Il sottoscritto Federico Pesce, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.